

**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE AMMINISTRATIVO**

Ufficio Autorizzazioni

Referente pratica: Geom. Vincenzo Ruggiero
Tel. 0332 252223

Protocollo PEC/9.11.2
Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
e la classificazione sopraindicati.

Varese, 4 agosto 2017

All' Impresa Ambro Logistica S.r.l.
pec-ambrolog@certimprese.it

OGGETTO: *Atto Provincia di Varese n. 1832 del 2.08.2017.
Ambro Logistica S.r.l. con sede legale ed impianto in Gallarate (Va) – Via della Ronna n. 45.
Rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi. Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*

Con la presente si trasmette l'Atto Dirigenziale specificato in oggetto. Si ricorda che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14. del presente provvedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo, come previsto dal punto 15.

Si fa inoltre presente che:

1. l'efficacia del provvedimento in oggetto decorrerà dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 14;
2. **la garanzia finanziaria dovrà essere anticipata via e-mail a questo Servizio al seguente indirizzo ai fini di un controllo preliminare circa la correttezza dei contenuti:**

agamberoni@provincia.va.it

Sarà quindi cura degli Uffici prendere gli opportuni contatti con codesta Società per richiedere l'invio dei documenti in originale oppure, se del caso, la modifica dei dati errati.

Si chiede di comunicare un recapito (telefonico o e-mail) ove rivolgersi per l'invio dei documenti summenzionati.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Allegati: Atto Dirigenziale

A4-AT/SA/PMG/AG

M:\S_ENERGIA\U_RIFIUTI\Art 208\Istanze\Ditte\AMBRO LOGISTICA Srl\Istanza rinnovo con varianti_maggio 2017\Provvedimento\Ambro Logistica Atto n. 1832 RICH_GARAN FINANZ_30 gg.doc



Varese, 02/08/2017

Prot. n. 44294 / 9.11.2

Atto n. 1832

Oggetto: **AMBRO LOGISTICA S.R.L. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN GALLARATE (VA) - VIA DELLA RONNA N. 45. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R12) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA TERZI. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la deliberazione del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.02.1977;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998: "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22", come modificato ed integrato con d.m. 5 aprile 2008, n. 186;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";
- la legge 18 aprile 2005, n. 62: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", ed in particolare:
 - la Parte Terza: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
 - la Parte Quarta: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale", convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49: "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188: "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

- il regolamento 18 dicembre 2014, n. 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la decisione della Commissione 2014/955 (UE) del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che l'Impresa Ambro Logistica S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, ha presentato:

- istanza in data 8.05.2017 (atti provinciali prot. n. 25893), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4 e R5) di rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi svolte presso l'impianto ubicato in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45 ed il rinnovo dell'autorizzazione n. 128/2013 del 9.10.2013 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese allo scarico in pubblica fognatura dei reflui decadenti dall'impianto in questione;
- note del 26.06 e del 28.06.2016 (atti provinciali rispettivamente di prot. n. 36682 e n. 37252), con le quali l'Impresa ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese con nota del 18.05.2017, di prot. n. 28456;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 3871 del 23.08.2007, avente per oggetto: "Ditta Ambro Logistica S.r.l. con sede legale ed impianto in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. - Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 35 del 9.01.2009, avente per oggetto: "Ambro Logistica S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45. Autorizzazione alla realizzazione di varianti alle operazioni effettuate presso l'impianto ubicato in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, già autorizzato all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di recupero (R3, R4, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi. - Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- n. 780 del 4.03.2013, avente per oggetto: "Ambro Logistica S.r.l. con sede legale ed impianto in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45. Autorizzazione alla realizzazione di varianti alla gestione delle operazioni di recupero (R13, R12, R4, R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";

RICHIAMATE altresì:

- la d.g.r. n. 49784 del 28 marzo 1985: "Approvazione del regolamento locale "tipo" di igiene, in attuazione dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64" e s.m.i.;
- la legge 21.01.1994, n. 61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- il decreto regionale 7.01.1998, n. 36: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5/2/97, n. 22", come integrata e modificata con d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001;
- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il

controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n° 6”;

- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002, avente per oggetto: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti”, successivamente modificata con deliberazioni del Presidente della Provincia di Varese di aggiornamento degli oneri istruttori;
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle successive leggi regionali, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la d.g.r. n. 293 dell'8.07.2005: "Direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali in merito alle modalità per la pubblicazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la d.g.r. n. 2244 del 29.03.2006: "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della L.R. 26/2003”;
- la d.g.r. n. 2318 del 5 aprile 2006: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 24 Marzo 2006 n. 3”;
- la d.g.r. n. 2557 del 17 maggio 2006: "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), l.r. n. 26/2003”;
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006: "Direttiva per l'accertamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 r.r. n. 4/2006”;
- il d.d.g. n. 8056 del 18.07.2007: "Indicazioni per l'attuazione di disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4”;
- il d.d.g. n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
- la d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014 di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 10360 del 21 ottobre 2009 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003);
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'1.07.2016, di prot. n. 10045;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della Provincia di Varese sul progetto presentato dall'Impresa Ambro Logistica S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dalla quale si evidenzia quanto segue:

- a) l'Impresa, con l'istanza presentata in data 8.05.2017 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R4 e R5) di rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi da svolgersi presso l'impianto ubicato in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, attività autorizzata con provvedimenti della Provincia di Varese n. 3871 del 23.08.2017, n. 35 del 9.01.2009 e n. 780 del 4.03.2013 ed il rinnovo dell'autorizzazione n. 128/2013 del 9.10.2013 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese allo scarico in pubblica fognatura dei reflui decadenti dall'impianto in questione;
- b) con le integrazioni del 26.06.017 la Società ha rinunciato all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R5) precedentemente autorizzate e svolte sui rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso e sui toner. Sui rifiuti non pericolosi rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 (RAEE), la Società chiede di poter effettuare le operazioni di recupero (R12) mediante selezione/cernita e disassemblaggio;
- c) il legale rappresentante della Società, con l'istanza dell'8.05.2017, dichiara che nulla è mutato rispetto alle caratteristiche, quantità di rifiuti autorizzate ed alle caratteristiche costruttive dell'impianto, e, riguardo ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui, a quanto riportato nell'autorizzazione n. 128/2013 del 9.10.2013 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese;
- d) il capannone ove avvengono le operazioni di recupero di rifiuti è esistente e l'Impresa risulta avere la disponibilità del sito e dell'immobile mediante contratto di locazione commerciale stipulato in data 29.05.2017 con l'Immobiliare Ambrosetti S.r.l. per un periodo di anni sei (6), con scadenza fissata al 31.05.2023, tacitamente rinnovabili;
- e) il Comune di Gallarate con nota del 19.06.2017, ha comunicato che i mappali nn. 2277 e 2278 che interessano l'area dell'impianto di Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, sono stati sostituiti con il mappale n. 1686, precisando tra l'altro che la stessa è parzialmente ricadente nella fascia di "Corridoio di salvaguardia urbanistica stradale" (art. 56);
- f) la Società è iscritta alla Camera di Commercio con il n. REA VA n. 296730 del 4.03.2005, avente per attività: "Trasporto, stoccaggio, recupero, vendita, riparazione e smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ...omissis";
- g) in allegato alle integrazioni pervenute in data 26.06.2017 l'Azienda ha allegato dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato, con la quale viene dichiarato che l'attività non è assoggettabile alla normativa antincendio di cui al d.p.r. n. 151/2011;

FATTO PRESENTE che:

- 1) ai fini del rilascio di provvedimenti in materia di gestione rifiuti sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Ambro Logistica S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 23.05.2017, al sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;
- 2) nel corso del procedimento, relativamente all'attività da svolgersi presso l'impianto di Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso:
 - Società Tutela Ambientale del Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.: con nota del 13.07.2017, di prot. n. 1072, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese: con nota del 13.07.2017, di prot. n. 3366, acquisito il parere del gestore, ha espresso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. Con la suddetta nota del 13.07.2017 ha trasmesso altresì l'Allegato Tecnico n. 8/2017 riferito alle EMISSIONI IDRICHE;



- 3) la Provincia di Varese, in qualità di Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. 152/06, in relazione allo scarico delle acque di seconda pioggia in pozzo perdente, nell'atto autorizzativo prescriverà, l'obbligo di autocontrollo annuale;
- 4) è determinato in € 61.077,65.= la garanzia finanziaria che l'Impresa Ambro Logistica S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolata con il seguente criterio:
 - messa in riserva (R13) di 1.080,29 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 19.080,08.=; per l'applicazione di tale importo i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva (R13) di 588,88 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 20.802,19.=; per l'applicazione di tale importo i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - recupero (R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 7.000 tonnellate, pari a € 21.195,38.=;
- 5) l'istruttoria tecnico - amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, fermo restando che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, le emissioni idriche decadenti dall'impianto e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti sono riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IDRICHE", ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituiranno parti integranti e sostanziali del provvedimento;

DATO ATTO che non intervengono variazioni per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dell'impianto, le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti trattati nello stesso, nonché ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui decadenti dal sito in questione rispetto a quanto precedentemente autorizzato, non si rende necessario attivare le procedure della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 14 della l. 241/90;

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce che:

- **comma 1.** La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...);
- **comma 2.** La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

DATO ATTO che con nota del 28.06.2017 (atti provinciali prot. n. 37252 del 28.06.2017) l'Impresa ha trasmesso l'elaborato grafico definitivo, ed in particolare la "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017";

RILEVATO che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, anche le emissioni idriche;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Ambro Logistica S.r.l. e di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi svolte presso l'impianto di Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45 ed allo scarico in pubblica fognatura comunale del reflui decadenti dal medesimo sito;

ATTESO che il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di

provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Ambro Logistica S.r.l., di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi svolte presso l'impianto ubicato in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45 ed allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IDRICHE", ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

RITENUTO di procedere al rilascio del provvedimento, come sopra specificato;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

PRENDE ATTO

- A.** della rinuncia, da parte dell'Impresa Ambro Logistica S.r.l., dell'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R5) precedentemente autorizzate e svolte presso l'impianto di Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45 sui rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature fuori uso e sui toner;
- B.** della variazione del mappale che interessa l'area dell'impianto di Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, il quale ora deve intendersi il n. 1686;

AUTORIZZA


il rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Ambro Logistica S.r.l. con sede legale ed impianto in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi svolte presso il suddetto sito, ed alle emissioni idriche in pubblica fognatura, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IDRICHE", ed in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017", riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DISPONE

1. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
 - 1.1 autorizzazione alle operazioni di recupero (R13, R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - 1.2 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
2. che entro sei (6) mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere realizzato sulla linea delle acque reflue di seconda pioggia, a monte della commistione con qualunque altra linea fognaria, un pozzetto di ispezione e campionamento;
3. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci (10) anni a decorrere dal 24.08.2017 (giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione provinciale n. 3871 del 23.08.2007), e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima del 22.08.2027 (data di scadenza della presente autorizzazione);
4. che l'impresa Ambro Logistica S.r.l., in caso di approvazione da parte del Comune di Gallarate del progetto relativo al nuovo tratto stradale, così come risulta dall'attuale previsione urbanistica, dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, alla presentazione di un progetto di riorganizzazione delle aree funzionali dell'impianto, da redigere in accordo con le indicazioni fornite dagli Enti competenti, in quanto l'area ove insiste l'insediamento è parzialmente ricadente nella fascia di "Corridoio di salvaguardia urbanistica stradale" (art. 56);
5. che, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, l'impresa Ambro Logistica S.r.l. dovrà eseguire indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Le risultanze dovranno essere trasmesse alla Provincia di Varese, al Comune di Gallarate, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese ed all'A.T.S. Insubria. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Gallarate una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese;
6. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato con l'immobiliare Ambrosetti S.r.l. per un periodo di anni 6, tacitamente rinnovabili e con scadenza attualmente fissata al 31.05.2023, in virtù del quale l'impresa Ambro Logistica S.r.l. ha la disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45;
7. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 6., l'impresa Ambro Logistica S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese, alla scadenza del periodo di efficacia del contratto di locazione stipulato con l'immobiliare Ambrosetti S.r.l., l'avvenuto rinnovo, anche in forma tacita, dello stesso e quindi il mantenimento della disponibilità dell'area ove insiste l'insediamento anche per il successivo periodo, fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; l'impresa è comunque tenuta ad informare la Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del suddetto contratto;
8. che il lay-out dell'impianto e le operazioni di recupero ivi svolte e lo scarico in pubblica fognatura dei reflui domestici e delle acque di prima pioggia rispettino le condizioni e le prescrizioni di cui

agli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI" ed "EMISSIONI IDRICHE", nonché in conformità all'Allegato "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017";

9. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
10. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Gallarate, l'A.T.S. Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la Società Tutela ambientale dei Torrenti Amo, Rile e Tenore S.p.A.;
11. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti e le emissioni idriche e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
12. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI° della Parte Quarta del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopracitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
13. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
14. di determinare in € 61.077,65.= la garanzia finanziaria che l'Impresa Ambro Logistica S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, relativamente alle seguenti operazioni di gestione rifiuti:
 - messa in riserva (R13) di 1.080,29 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - messa in riserva (R13) di 588,88 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;
 - recupero (R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 7.000 tonnellate.La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004. Successivamente all'accettazione della fidejussione stessa e comunque a decorrere dal 24.08.2017 (giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione provinciale n. 3871 del 23.08.2007), verrà disposto lo svincolo della polizza n. 740649 del 18.02.2009, precedentemente stata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 12.03.2009, di prot. n. 27641;
15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 14. entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;



16. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 14.;
17. di sostituire, con il presente provvedimento, l'autorizzazione n. 128/2013 del 9.10.2013 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in materia di scarichi di acque reflue e meteoriche, andando inoltre ad adeguare ed integrare le prescrizioni ivi contenute nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni idriche;
18. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti i documenti ed elaborati progettuali siano tenuti presso il centro di raccolta a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;
19. che qualora l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrino tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
20. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Gallarate, all'A.T.S. Insubria, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed alla Società Tutela ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.;
21. che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
22. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticata), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, di svolgimento dell'attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Ambro Logistica S.r.l.
pec-ambrolog@certimpres.e.it
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza a:
 - Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Gallarate
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. Insubria - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.
segreteria.arno@pec.societaecologiche.net
 - ALFA S.r.l.
pec@pec.gestoresii.va.it
 - Prealpi S.r.l.
segreteria@pec.prealpiservizi.it
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Alberto Caverzasi)

A4-AT/SERRI/VR

ALLEGATO TECNICO

all'autorizzazione n. 1832 del 02/08/2017 composto da n. 4 pagine

EMISSIONI IDRICHE

ESIGENZA
Dott. Anna Maria Cusi

1. Descrizione insediamento

Ragione Sociale	Ambro Logistica S.r.l.
C. F./P. IVA	02198490027
Indirizzo sede legale	Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45
Indirizzo impianto	Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45
Attività specifica	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci - Primaria
Codice ATECO 2007	52.29.22

Il lotto presenta una superficie complessiva di circa 4.973 mq (di cui 1.488 mq sono superfici coperte e 3.485mq sono superfici scoperte, tutte impermeabili).

2. Modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

- **Acque reflue domestiche:** dall'insediamento decadono acque reflue di natura domestica provenienti dai servizi igienici, che vengono recapitate in pubblica fognatura previo pozzetto di ispezione.
- **Acque di dilavamento dei piazzali (prime piogge):** sono raccolte da griglie e caditoie presenti nelle pertinenze dell'insediamento, raccolte in una vasca di accumulo e inviate all'impianto di separazione prima del recapito in pubblica fognatura.
- **Acque di dilavamento dei piazzali (seconde piogge):** dopo la selezione attraverso un pozzetto di separazione, sono recapitate in pozzo perdente per smaltimento delle acque meteoriche senza subire alcun tipo di trattamento.
- **Acque derivanti dalle coperture:** sono raccolte dalla rete delle acque meteoriche dell'insediamento e convogliate tal quale ai pozzi perdenti per essere disperse localmente nel sottosuolo.

La quantificazione del volume delle acque di prima pioggia è calcolata sulla base dei dati di piovosità forniti dalla più vicina stazione di rilevamento meteo ARPA.

3. Analisi tecnica delle modalità di formazione e gestione delle acque di scarico

L'azienda, come dichiarato, rientra nell'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia, conformemente alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, per cui separa le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le recapita in pubblica fognatura.

- **Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - impianto di trattamento**
L'impianto di separazione si compone di:
 - pozzetto separatore;
 - 4 vasche di accumulo;
 - pozzetto di ispezione;
 - pozzetto di prelievo.

4. Descrizione punti di scarico e punti di campionamento

Nell'area è presente un punto di allaccio alla fognatura nera comunale avente le seguenti caratteristiche:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Frequenza scarico	Ubicazione punto di allaccio	Coordinate UTM - WGS84		Codice scarico RIAL
				X	Y	
ST1	- domestiche - prima pioggia	discontinuo	fognatura comunale mista	482.205	5.056.903	012070R0633001T

5. Scarico acque reflue in pubblica fognatura - Prescrizioni:

- 5.1** gli scarichi in fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nonché effettuati nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e, relativamente alle acque di prima pioggia, nel rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- 5.2** i limiti di accettabilità non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5.3** il quantitativo medio annuo previsto per lo scarico ed ammesso in pubblica fognatura sarà di circa 400 mc (scarichi domestici) oltre alle acque di prima pioggia;
- 5.4** il quantitativo di reflui ammesso allo scarico annualmente non dovrà discostarsi in maniera sostanziale da quanto dichiarato in domanda;
- 5.5** siano mantenuti efficienti ed accessibili i punti assunti per il campionamento e la misurazione degli scarichi (Art. 101 del d.lgs. 152/06) e, se non presenti, dovranno essere realizzati;
- 5.6** i manufatti dovranno essere regolarmente controllati e bonificati a cura di ditta specializzata. I relativi certificati di smaltimento dovranno essere conservati e messi a disposizione degli enti preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.7** dovrà essere tenuto un registro di manutenzione in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sugli impianti. Tale documento dovrà essere tenuto a disposizione dei tecnici preposti alle eventuali ispezioni;
- 5.8** dovranno essere effettuate con periodicità annuale ed inviate all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, al Comune di Gallarate, al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l." ed alla "Società Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.", che gestisce il depuratore di S. Antonino Ticino, entro 30 gg dal ricevimento degli esiti e comunque non oltre il termine di fine d'anno, analisi chimico-fisiche delle acque reflue di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, relativamente ai parametri:
- pH
 - COD
 - BOD₅
 - COD a pH 7
 - solidi sospesi totali
 - azoto ammoniacale, azoto totale
 - idrocarburi totali
 - tensioattivi totali
- e qualunque altro parametro, tra quelli elencati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/06, che per qualunque motivo, in funzione del ciclo produttivo e delle materie prime utilizzate, potrebbe essere presente nello scarico.
- Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.
- Le analisi dovranno essere svolte da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti e/o certificato ISO 9001; i referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dei tecnici nel caso di ispezione;
- 5.9** il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4;

- 5.10 come disposto dal P.T.U.A. (Programma di Tutela ed Uso delle Acque), approvato con d.g.r. del 29.03.2006 n. 8/2244, ai fini della riduzione delle portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, fatta salva la disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al regolamento regionale n. 4/2006 e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/06, è da prevedere il totale smaltimento in loco delle acque delle coperture e di seconda pioggia, scaricandole direttamente negli strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) oppure in corso d'acqua superficiale direttamente o tramite canalizzazione delle acque bianche;
- 5.11 **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere comunicata, in autocertificazione, al Comune di Gallarate, alla Provincia di Varese, al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l.", alla Società Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese la quantità/qualità delle acque reflue scaricate nel corso dell'anno solare precedente;
- 5.12 è vietato lo scarico di sostanze tossiche o velenose che possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e/o degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale o all'impianto di depurazione centralizzato, come: benzina, benzene, nafta, olio, qualsiasi altro liquido, solido o gas infiammabile o esplosivo;
- 5.13 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, alla Provincia di Varese, all'A.R.P.A., al Comune di Gallarate, al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l." ed alla Società Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A., gestore dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino, qualsiasi evento che comporti significative alterazioni del regime di scarico, con particolare riguardo alle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche e che possa determinare, per tale motivo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento e/o nel ciclo di produzione, scarichi anomali immessi nella pubblica fognatura in conseguenza degli eventi citati, ecc.);
- 5.14 dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
- 5.15 qualsiasi modifica della ragione sociale, della tipologia di produzione, della rete di fognatura, della destinazione d'uso, del titolare dello scarico, dei quantitativi scaricati superiore al 20% di quelli autorizzati dovrà essere comunicata al Comune, alla Provincia di Varese, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, al gestore del Servizio Idrico Integrato "Alfa S.r.l." ed alla Società Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. (gestore dell'impianto di depurazione);
- 5.16 dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Varese ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, qualsiasi modifica della rete di fognatura e l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
- 5.17 che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed il gestore dell'impianto di depurazione sono autorizzati, ai sensi di legge e per quanto di competenza, ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o regolamentari, della normativa in vigore e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
6. **Scarico acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo - Prescrizioni:**
- 6.1 **entro 6 (sei) mesi** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere realizzato sulla linea delle acque reflue di seconda pioggia, a monte della commistione con qualunque altra linea fognaria, un pozzetto di ispezione e campionamento;
- 6.2 deve essere sempre garantita una distanza minima di due (2) metri tra il fondo del pozzo perdente e il livello superiore della falda;
- 6.2 con periodicità annuale, in concomitanza di evento meteorico che comporta l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere eseguite analisi al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla tabella 4, Allegato 5, alla

Parte Terza, del d.lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 152/06 i limiti tabellari non potranno essere conseguiti mediante diluizione.

Dovranno essere eseguite da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 o certificato ISO 9001, in corrispondenza del pozzetto di prelievo situato a monte dello scarico di seconda pioggia, analisi chimico-fisiche che ricercheranno i seguenti parametri:

- pH
- COD
- BOD₅
- COD a pH 7
- solidi sospesi totali
- azoto ammoniacale, azoto totale
- idrocarburi totali
- tensioattivi totali

Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.

Tali referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione della Provincia di Varese e dei tecnici dell'A.R.P.A., in caso d'ispezione.

I referti di analisi dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese;

- 6.3 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del r.r. 4/2006, qualora dopo accertamento risulti che tali reflui siano contaminati dalle attività di cui al comma 2, lett. b), verranno sottoposti alla medesima disciplina delle acque di prima pioggia, ovvero a separazione, raccolta, trattamento e scarico;
- 6.4 i limiti di accettabilità degli scarichi dovranno essere rispettati ai pozzetti finali, posti subito a monte del punto di dispersione, gli stessi inoltre dovranno essere mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti;
- 6.5 tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;
- 6.6 qualsiasi modifica della rete fognaria, al processo di formazione dello scarico o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, nonché della destinazione d'uso e/o della titolarità dello scarico, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Varese e comunicata al Comune di Gallarate;
- 6.7 qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto.

ALLEGATO TECNICO

all'autorizzazione n. 1832 del 02/08/2017 composto da n. 12 pag.

 DIRIGENTE
 Dott. *Albano Caverzasi*
GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale	Ambro Logistica S.r.l.
C. F./P. IVA	02198490027
Indirizzo sede legale	Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45
Indirizzo impianto	Gallarate (VA) - Via della Ronna n. 45
Attività	Recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi
Operazioni ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06	- Messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Recupero (R12) di rifiuti non pericolosi
Legale rappresentante	Danilo Ambrosetti
Direttore Tecnico	Sergio Aldo Ambrosetti

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di mq 4.973 di cui di mq 1.488 di superficie coperta e la stessa interessa il mappale n. 1686 del Comune di Gallarate - sezione censuaria di Crenna - foglio 908. Dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Gallarate con atto dirigenziale n. 554 del 19.06.2017, risulta che l'area ricade in parte in "Ambiti produttivi - PF" (art. 35) parte a "aree stradali - IS (rt. 39 e parte a "Viabilità di progetto" (art. 56). Inoltre, la stessa è parzialmente ricadente nella fascia di "Corridoio di salvaguardia urbanistica stradale" (art. 56). L'area dell'impianto è ricompresa all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/5983 del 2.08.2001, all'interno del perimetro di Iniziativa Comunale IC ed è interessata dal vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. f) del d.lgs. 42/04. Non è prevista la realizzazione di nuove opere o consumo di ulteriore superficie rispetto a quanto già autorizzato né modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi, pertanto non sono applicabili i criteri localizzativi stabiliti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014. La Società risulta avere la disponibilità dell'area mediante contratto di locazione stipulato con l'Immobiliare Ambrosetti S.r.l.;
- 1.2** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.2.2** recupero (R12) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3** i volumi in stoccaggio provvisorio (R13) ed i quantitativi di trattamento (R12) massimi autorizzati, sono i seguenti:
- 1.3.1** messa in riserva (R13) di 1.080,29 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.2** messa in riserva (R13) di 588,88 mc di rifiuti pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.3** recupero (R12) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di tonnellate 7.000;
- 1.4** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali, ubicate all'interno del capannone:
- 1.4.1** AA1: Area di controllo carico, ricevimento e pesatura, avente superficie di 116,36 mq;

- 1.4.2 **AA2:** Area di pretrattamento, avente superficie di 137,38 mq;
- 1.4.3 **AA3:** Area di trattamento, avente superficie di 59,81 mq;
- 1.4.4 **AA4:** Area di stoccaggio dei componenti testati e recuperabili, avente superficie di 67,94 mq;
- 1.4.5 **AA5:** Area di stoccaggio dei rifiuti recuperati dal processo di trattamento, avente superficie di 167,68 mq. La suddetta area è suddivisa nelle sub aree **AA5₁**, **AA5₂**, **AA5₃**, **AA5₄**, **AA5₅**, **AA5₆**, **AA5₇**;
- 1.4.6 **AA6:** Area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili derivanti dal processo di trattamento e destinati al recupero ed allo smaltimento, avente superficie di 19,14 mc. La suddetta area è suddivisa nelle sub aree **AA6₁**, e **AA6₂**;
- 1.4.7 **AA7:** Area di test delle apparecchiature potenzialmente recuperabili, avente superficie di 36,00 mq;
- 1.4.8 **AA8:** Area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, avente superficie di 8 mq. La suddetta area è suddivisa nelle sub aree **AA8₁**, (non pericolose) ed **AA8₂** (pericolose);

1.5 I codici e le corrispondenti tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sottoposte alle varie operazioni, sono le seguenti (EER):

E.E.R.	P	DESCRIZIONE	R13	R12
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X	
090107		pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	
090108		pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	
090110		macchine fotografiche monouso senza batterie	X	
090111	*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603	X	
090112		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	X	
150101		imballaggi di carta e cartone	X	
150102		imballaggi di plastica	X	
150103		imballaggi in legno	X	
150104		imballaggi metallici	X	
150105		imballaggi compositi	X	
150106		imballaggi in materiali misti	X	
150107		imballaggi di vetro	X	
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	X	
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾ diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	X	
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X
160601	*	batterie al piombo	X	
160602	*	batterie al nichel-cadmio	X	
160603	*	batterie contenenti mercurio	X	
160604		batterie alcaline (tranne 160603)	X	
160605		altre batterie e accumulatori	X	
170201		legno	X	
170202		vetro	X	
170203		plastica	X	X

E.E.R.	P	DESCRIZIONE	R13	R12
170401		rame, bronzo, ottone	X	X
170402		alluminio	X	
170403		piombo	X	
170404		zinco	X	
170405		ferro e acciaio	X	X
170406		stagno	X	
170407		metalli misti	X	X
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X
191201		carta e cartone	X	
191202		metalli ferrosi	X	
191203		metalli non ferrosi	X	X
191204		plastica e gomma	X	X
191205		vetro	X	
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X	
200134		batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	X	
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	X	
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X	X
200139		plastica	X	X

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** l'impianto e le operazioni svolte presso lo stesso, ivi comprese le procedure di accettazione e controllo sui rifiuti conferiti devono essere svolte nel rispetto del progetto approvato con il provvedimento autorizzativo e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 2.2** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.3** prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.4** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o trattamento, dovrà essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della prevista scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 2.6** i rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani", inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati:
- da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari qualora derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani e da impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) ai sensi degli artt. 208 e 210 del d.lgs. 152/06;
 - da imprese, qualora la tipologia di rifiuti non è individuata nelle altre categorie; in tal caso dovrà essere garantita mediante documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.7** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.8** nelle zone autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente (messa in riserva) solo le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai punti 1.3 e 1.5, in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "Norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Azienda, tutte richiamate;
- 2.9** le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria costituente l'Allegato Tecnico "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017", parte integrante del presente provvedimento;
- 2.10** i rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) definiti al precedente punto 1.5 devono essere avviati a recupero presso impianti di terzi con cadenza almeno semestrale;
- 2.11** l'impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto nel rispetto di quanto previsto dal progetto e dalle normative in materia di gestione rifiuti. Detta procedura, in adempimento a quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico, dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi/materiali estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 2.12** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità.
- 2.13** la messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
- 2.14** nell'impianto non possono essere effettuati/e:
- 2.14.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.14.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi EER diversi se non autorizzati;

- 2.14.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi EER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva;
- 2.15** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.16** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nelle lavorazioni) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.17** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.18** tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) recupero (R12), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
- 2.19** l'impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
- 2.20** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.21** dalle operazioni di recupero (R12) "limitate alla sola selezione e cernita" effettuate sulle tipologie di rifiuti identificate con EER nella tabella di cui al punto 1.5, possono originarsi esclusivamente rifiuti destinati ad impianti di smaltimento/recupero di terzi;
- 2.22** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e sul R.A.E.E. (categorie individuate dal d.lgs. 49/14), deve essere garantita la sorveglianza radiometrica così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 2.23** il ritiro dei rifiuti metallici e dei RAEE può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 2.23.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Pertanto presso l'impianto deve essere tenuta documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 2.23.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 2.23.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e definito dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Varese" realizzato dalla

Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

- 2.23.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
- 2.23.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
- 2.23.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
- 2.23.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e ATS Insubria come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009 e dovrà essere informata anche la Provincia di Varese. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 2.23.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 2.23.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Gallarate, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Provincia di Varese, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. Insubria territorialmente competenti;

2.24 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

2.25 la barriera di protezione ambientale dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

2.26 l'impianto deve essere dotato di:

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;

- 2.27** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 2.28** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE non pericolosi da sottoporre ad operazioni di trattamento (R12) presso l'impianto deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014; in particolare le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.29** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- a) utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - c) assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.30** la movimentazione e lo stoccaggio dei RAEE deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.31** i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità/non pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.32** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
- 2.33** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.34** nell'area di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.35** devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.36** devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 2.37** il ritiro dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori, rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 168/2008, può avvenire alle seguenti condizioni:
- 2.37.1** presso l'impianto sia distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio/trattamento;
 - 2.37.2** il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le

operazioni di carico e scarico;

- 2.37.3** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 2.37.4** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 2.38** l'impianto deve essere provvisto di:
- a. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive;
 - c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti;
 - d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento;
 - e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
 - f. deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - g. idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio e di trattamento;
 - h. deve essere, altresì, provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in ingresso;
 - i. nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.39** lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da pile e accumulatori deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
- a) le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti);
 - b) lo stato fisico;
 - c) la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - d) le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.40** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute ed in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e profondi;
- 2.41** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.42** I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.43** lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.44** i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.45** il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
- 2.46** gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.47** in caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, è necessario prevedere un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
- 2.48** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 2.49** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 2.50** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 2.51** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 2.52** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- 2.53** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento;
- 2.54** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.55** l'impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 2.55.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dal d.d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Varese ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 2.55.2** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati al sopracitato regolamento comunitario 333/2011, elaborato secondo i contenuti stabiliti

dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;

- 2.55.3** certificati relativi alle analisi eseguite da laboratorio qualificato e certificato sui lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti effettuate in impianto, le quali dovranno dimostrare il rispetto di quanto stabilito dalle norme e regolamentazioni tecniche, anche unificate, di riferimento vigenti, oltre dove previsto, sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, nel rispetto anche di quanto previsto dal d.m. 5/02/1998;
- 2.56** I rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle operazioni di recupero [selezione/cernita e disassemblaggio (R12)], devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 19xxxx, mentre i rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
- 2.57** I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 2.58** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 2.59** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 2.60** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.61** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 2.62** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 2.63** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.64** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e

progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

- 2.65 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni stabilite negli Allegati "EMISSIONI IDRICHE" ed in conformità all'Allegato "Tav. 1 - Layout generale impianto - maggio 2017", riguardante l'elaborato tecnico del progetto definitivo dell'impianto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.66 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti in applicazione della legge 447/1995 con il d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto;
- 2.67 nella gestione (carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, trattamento e accumulo) di materiali pulverulenti devono essere evitate emissioni, anche diffuse, di polveri;
- 2.68 fermo restando che le verifiche in materia spettano alle competenti Autorità di controllo, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, in particolare:
- 2.68.1 il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/08, dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi lavorativi, con l'indicazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività con l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 2.68.2 gli addetti all'attività dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria rispetto ai rischi lavorativi che verranno individuati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08;
- 2.68.3 le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08; in particolare i punti pericolosi dei macchinari e degli utensili quali organi lavoratori, organi di trasmissione del moto, ecc., dovranno essere protetti dal contatto accidentale. Nel caso in cui vengano installate protezioni rimovibili, le stesse dovranno essere fornite di dispositivo di blocco che impediscano il funzionamento dell'organo pericoloso quando le protezioni non siano correttamente installate.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di

quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Io sottoscritta Maria Grazia Pirocca, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 - comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 28 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Dichiaro, altresì, che le copie informatiche di seguito elencate, avente contenuto identico a quello di documenti analogici da cui sono tratte, alle quali è apposta la mia firma digitale, hanno piena efficacia – ai sensi dell'art. 22 – comma 1 – del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" – e che la loro esibizione/produzione sostituisce quella dell'originale.

Elenco copie informatiche:

- Tav.1 – Layout generale impianto – maggio 2017

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Varese, il 4 agosto 2017

